Corte di Appello di Napoli
Sezione Minori e Famiglia

Il Presidente

visto il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 11/2020 e le successive modificazione e integrazioni di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e al D. L. 8 aprile 2020 n. 23 che hanno disposto la sospensione di ufficio delle udienze per materie non urgenti civili e penali sino al 15 aprile 2020 e poi **alla data successiva all' 11 maggio 2020** per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 nell'attività giudiziaria urgente;

richiamato l'articolo 2, comma 2, lettera g), del predetto D.L., e, altresì l'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, che ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

letto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

considerato che il decreto 17 marzo 2020 n. 18 all'art.83 - nella duplice prospettiva di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia che lo svolgimento ordinario dell'attività giudiziaria può determinare e, nel contempo, di salvaguardare "*per quanto possibile, continuità ed efficienza*" di quest'ultima - dispone:

- una prima fase in cui **"le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate di ufficio"**, salvi i procedimenti di cui all'art. 82 comma 1 e 2 del citato D.L.;
- **una seconda fase dal 12 maggio al 31 luglio 2020**, per la quale è rimessa ai dirigenti degli uffici l'adozione, secondo un iter procedimentalizzato, "*di misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle autorità al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*" (vedi decreto del 6.5.2020 che si riporta di seguito);

viste le linee guida date dal Consiglio Superiore della Magistratura ai dirigenti e gli ordini di servizio emessi dal Presidente della Corte di Appello di Napoli e dai Presidenti coordinatori dei settori civile e penale e, in particolare, il decreto Corte di Appello n. 209/2020 e Procura Generale n. 47/2020 del 6.5.2020;

ritenuto, alla luce di quanto precede, di dover disporre il rinvio di ufficio dei procedimenti penali già fissati nel predetto periodo di sospensione, tenuto conto della natura non urgente dei procedimenti in oggetto, salvo i processi con imputati detenuti o sottoposti a diversa misura cautelare;

richiamate le disposizioni organizzative del richiamato decreto Corte di Appello e Procura Generale che dispone quanto segue:

DECRETO

PREVENZIONE EVENTO COVID-19 PER SARS-COV-2

Il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale della Repubblica,
visto l'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto-legge o. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge o. 27 del 24 aprile 2020;
visto l'art. 3 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020;
considerato l'esito del tavolo tecnico di crisi COVID-19 tenutosi il 09.3.2020;
ritenuto necessario moderare gli accessi agli uffici giudiziari in considerazione della situazione di emergenza;
tenuto conto della necessità di indicare criteri interpretativi ed operativi uniformi per i rispettivi uffici;
rilevato che il numero dei processi nei confronti di imputati in stato di custodia cautelare o altrimenti detenuti è tale da non consentire, per ragioni sanitarie, la trattazione anche dei procedimenti nei confronti di imputati liberi, con la presenza fisica delle parti in udienza, allo scopo di evitare un afflusso di persone nel Palazzo di Giustizia non compatibile con le suddette esigenze sanitarie;
sentiti l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Campania e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

DISPONGONO

per il settore penale:

nel periodo intercorrente tra 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dell'art 3 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020:

1. saranno fissati e trattati anche senza alcuna richiesta da parte dell'imputato/indagato o del suo difensore, salvo che il giudice ne ritenga necessario il rinvio per altri motivi (ferma restando in tal caso l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, delle sole cause di sospensione previste dall'art. 304 del codice di procedura penale):
   a. convalide di arresto provvisorio a fini estradizionali, ivi comprese le procedure in tema di mandato di arresto europeo e di riconoscimento passivo di sentenze penali straniere, quando occorra convalidare un arresto provvisorio;
   b. processi e procedimenti penali nei confronti di imputati in stato detentivo (in carcere o agli arresti domiciliari) in cui, entro il giorno 11 novembre 2020, scada il termine ex art. 304, comma 6, c.p.p.;
   c. processi e procedimenti penali in cui siano applicate misure di sicurezza detentive o ne sia pendente richiesta di applicazione;
   d. processi e procedimenti penali nei confronti di persone sottoposte a custodia cautelare in carcere per quella causa o detenute in carcere in espiazione pena per quella causa (in particolare, incidenti di esecuzione);
   e. processi e procedimenti penali che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., dichiarati urgenti dal giudice su richiesta di parte con ordinanza motivata e non impugnabile;
   f. procedimenti in materia di estradizione passiva, mandato di arresto europeo passivo;
   g. processi attribuiti dalla legge alla Corte d'assise d'appello;

2. fuori dei casi previsti dalla lettera b) del precedente capo, saranno fissati i seguenti processi e procedimenti che però, anche se già fissati, sarà possibile trattare esclusivamente su richiesta espressa dell'imputato/indagato, del proposto (o, in caso di applicazione della confisca disgiunta dalla misura personale, dell'intestatario) o del difensore, trasmessa alla cancelleria almeno 5 giorni prima dell'udienza a mezzo posta elettronica, se possibile certificata:

h. processi e procedimenti penali in cui siano applicate misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere, personali, coercitive o interdittive, o reali, o di sicurezza, personali o patrimoniali;
1. procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o in cui siano state disposte misure di prevenzione.

3 saranno trattati altresì i procedimenti regolati dall'art. 127 del codice di procedura penale (direttamente o per richiamo normativo), nei confronti di persone non sottoposte ad alcuna misura cautelare, in cui la presenza delle parti e dei difensori sia facoltativa, solo se le parti ed i difensori muniti di procura speciale depositino mediante posta elettronica, se possibile certificata, entro cinque giorni prima dell'udienza, richiesta di trattazione con rinuncia alla comparizione personale, con facoltà di depositare con lo stesso mezzo e nello stesso termine (art. 127, co. 2, c.p.p.) memorie difensive.

4 al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti punti nn. 1, 2 e 3, saranno trattati i procedimenti e processi, purché in fase di discussione, nei confronti di imputati/proposti (di prevenzione) non sottoposti ad alcuna misura cautelare, laddove via sia il consenso di tutte le parti, comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza, alla trattazione mediante collegamento da remoto; in tal caso, il processo sarà celebrato da remoto nei casi, modi e limiti previsti dall'art. 83, comma 12 bis, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, se possibile, in ragione delle strutture tecniche effettivamente disponibili, sicché la trattazione da remoto della discussione potrà avvenire esclusivamente ove tutte le parti vi consentano; altrimenti il procedimento o processo sarà rinviato a data successiva al 31 luglio 2020.

5 i processi e procedimenti con più di un indagato, imputato o proposto, nei casi di cui ai precedenti capi, saranno trattati anche nei confronti degli altri indagati, imputati e proposti, indipendentemente dal loro ***status libertatis*** e da loro richiesta.

6. al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti punti n. 1, 2, 3 e 4, non saranno trattati i procedimenti e processi relativi esclusivamente a persone che non siano sottoposte a misure cautelati, di sicurezza o di prevenzione né processi in relazione ai quali siano stati adottati solo sequestri probatori o conservativi; la fissazione o il rinvio, da disporsi fuori udienza, di tali processi ad epoca successiva al 31.7.2020 sarà eseguita mediante decreto che darà conto del fatto che la trattazione dopo il 31.7.2020 è stata disposta ai sensi dall'art. 83, comma 7, lettera g), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, al fine della sospensione del termine di prescrizione. I rinvii saranno comunicati anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati mediante posta elettronica in elenco che comprenda il numero di registro generale, le sole iniziali del nome e cognome del primo imputato e, se possibile, il numero del registro delle notizie di reato.

7. per tutti i processi rinviati in ragione delle presenti disposizioni sono sospesi per legge fino a non oltre il 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020: 1. il termine di prescrizione; 2. i termini cautelari ivi previsti; 3. i termini previsti dagli artt 24 comma 2 e 27 comma 6 del decreto legislativo n. 159/2011.

8. le persone sottoposte a custodia cautelare o detenute in espiazione pena parteciperanno al procedimento o processo a distanza, mediante videoconferenza o collegamento remoto con le modalità e gli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia in base alla legge processuale vigente ed in particolare secondo le norme recate dall'art. 83, comma 12 bis, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020. In tal caso, qualora nello stesso processo siano presenti imputati detenuti in carcere ed altri non detenuti in carcere, si applicherà il collegamento mediante videoconferenza secondo la disciplina dell'art. 146 bis disp. atto c.p.p. e le persone non detenute in carcere parteciperanno al processo mediante presenza fisica in aula oppure in videoconferenza ....."

rilevato, infine, che nelle disposizioni legislative richiamate e negli ordini di servizio del dirigente dell'ufficio viene disposta la sospensione *ex lege* dei termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, nonché dei termini di prescrizione in corso, **non oltre il 31 luglio 2020;**

P.Q.M.

Dispone il rinvio di ufficio dei procedimenti penali e delle camere di consiglio, già fissati per l'udienza del 9/7/2020 come segue:

CORTE APPELLO	**NAPOLI**	**MINORENNI PENALE**
DATA UDIENZA RINVIATA DI UFFICIO	**NUMERO RG NOME PARTE PRIVATA**	**DATA DI RINVIO**
9/07/2020	87/2018 V.A. PMM 1890/2013	19/11/2020 ore 11.00 Aula da destinarsi
9/07/2020	33/2020 P.B. PMM 1647/2019	19/11/2020 Aula 513
9/07/2020	29/2020 B.C. PMM 638/2017	19/11/2020 Aula 513
9/07/2020	30/2020 A.A. PMM 2067/2014	5/11/2020 Aula 513

Si comunichi per posta elettronica a cura della Cancelleria alle parti, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, alla Presidenza della Corte di Appello e alla struttura organizzativa centralizzata per gli adempimenti di collegamento in videoconferenza ove necessario.

Napoli, 25/6/2020

Il Presidente della Sezione Minori e Famiglia F.F.
(dott. Di Marco Antonio)

CORTE di APPELLO di NAPOLI
SEZIONE MINORENNI
Depositato in Cancelleria
oggi 25/6/2020
Il Cancelliere